

Aggiornamento normativo

Bancario, finanziario e assicurativo

n. 568 / 2025

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

I. Normativa italiana

- ✓ **MiCAR:** Banca d'Italia si conforma agli Orientamenti EBA relativi ai piani di rimborso ai sensi degli articoli 47 e 55 del Regolamento (UE) 2023/1114
- ✓ **MiCAR:** Banca d'Italia e Consob pubblicano una comunicazione congiunta sugli obblighi per i prestatori di cripto attività
- ✓ **Borsa Italiana:** modifiche al Regolamento dei Mercati
- ✓ **Legge Capitali:** Consob ha avviato una nuova consultazione

Imprese di Assicurazione

I. Normativa Europea

- ✓ **Solvency II:** EIOPA pubblica la consulenza tecnica sulla l'attuazione del nuovo quadro di proporzionalità nell'ambito della Direttiva Solvency II
- ✓ **NatCat:** EIOPA pubblica una opinione sulla rivalutazione della formula standard Nat Cat
- ✓ **Solvency II:** EIOPA pubblica il parere tecnico sui requisiti patrimoniali standard per l'esposizione diretta degli assicuratori alle QCCP

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

I. Normativa Italiana

- ✓ MiCAR: BANCA D'ITALIA SI CONFORMA AGLI ORIENTAMENTI EBA RELATIVI AI PIANI DI RIMBORSO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 47 E 55 DEL REGOLAMENTO (UE) 2023/1114

In data 28 gennaio 2025, la Banca d'Italia ha pubblicato una [nota](#) di attuazione degli [Orientamenti EBA](#) "relativi ai piani di rimborso ai sensi degli articoli 47 e 55 del Regolamento (UE) 2023/1114" (MiCAR), che devono essere elaborati e mantenuti dagli emittenti di Asset Referenced Token (ART) e di E-Money Token (EMT) per favorire il rimborso ordinato di ciascun token collegato ad attività nel caso di crisi.

Tali Orientamenti specificano, tra l'altro:

- il contenuto del piano di rimborso e la periodicità del riesame, tenendo conto delle dimensioni, della complessità e della natura del *token* collegato ad attività, nonché del modello di business del suo emittente; e
- i presupposti per l'attivazione del piano di rimborso.

Gli Orientamenti dell'EBA si applicano dal 10 febbraio 2025.

- ✓ MiCAR: BANCA D'ITALIA E CONSOB PUBBLICANO UNA COMUNICAZIONE CONGIUNTA SUGLI OBBLIGHI PER I PRESTATORI DI CRIPTO ATTIVITÀ

In data 30 gennaio 2025, Banca d'Italia e Consob hanno pubblicato una [comunicazione](#) congiunta riguardante gli obblighi che devono osservare i prestatori di cripto attività in relazione ad *asset-referenced tokens* (ARTs) ed *electronic money tokens* (EMTs) non conformi al Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR), richiamando il recente [Statement](#) dell'ESMA del 17 gennaio 2025 "in relazione alla prestazione di alcuni servizi su cripto-attività in riferimento ad ARTs ed EMTs non conformi al MiCAR".

In particolare, l'ESMA ha evidenziato che, entro il 31 gennaio 2025:

- i prestatori di servizi su cripto-attività (CASP) che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività non possono rendere più disponibili per la negoziazione cripto-attività qualificabili come ARTs o EMTs nel caso in cui i relativi emittenti non siano autorizzati conformemente ai Titoli III e IV del MiCAR;
- i CASP che svolgono servizi equivalenti a un'offerta al pubblico o alla richiesta di ammissione alla negoziazione (ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto di clienti, scambio di cripto-attività con fondi o altre cripto-attività) devono astenersi dal prestare tali servizi quando questi ultimi permettano l'acquisto di ARTs ed EMTs non conformi al MiCAR.

In relazione alle posizioni dei propri clienti in tali cripto-attività *non compliant*, i CASP possono continuare a offrire i suddetti servizi esclusivamente allo scopo di consentire la loro liquidazione fino al 31 marzo 2025.

✓ BORSA ITALIANA: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEI MERCATI

In data 24 gennaio 2025, con [Avviso n. 3337](#) Borsa Italiana ha pubblicato alcune modifiche al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana (il “**Regolamento**”).

Le modifiche al Regolamento, deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 dicembre 2024, sono state approvate dalla Consob con delibera n. 23399 del 22 gennaio 2025.

In particolare, le modifiche hanno lo scopo di ampliare l’offerta dei servizi offerti da Borsa Italiana, anche in allineamento a quella del gruppo Euronext e per lo specifico servizio di “Best of Book” quello di offrire le migliori condizioni di best execution agli investitori retail.

Le suddette modifiche entreranno in vigore il 27 gennaio 2025.

✓ LEGGE CAPITALI: CONSOB HA AVVIATO UNA NUOVA CONSULTAZIONE

In data 27 gennaio 2025, la Consob ha avviato una [nuova consultazione](#) con il mercato finanziario in merito alle proposte di modifica al Regolamento sul procedimento sanzionatorio volte a dare attuazione alla disciplina degli impegni, prevista dall’articolo 196-ter del D. Lgs. n. 58/1998, a seguito delle novità introdotte dalla Legge del 5 marzo 2024, n. 21 (Legge Capitali).

Con l’introduzione del nuovo istituto degli impegni si rende possibile l’estinzione anticipata del procedimento sanzionatorio senza che si giunga all’irrogazione delle sanzioni.

Con le modifiche proposte al Regolamento sul procedimento sanzionatorio, la Consob ha inteso, in particolare, fornire una “guida per l’uso” del nuovo strumento, definendo:

- i termini e le modalità da seguire per presentare una proposta di impegni, dopo aver ricevuto una lettera di contestazione degli addebiti;
- l’esame di ammissibilità e di ricevibilità della proposta;
- la fase decisoria in cui la Consob è chiamata a valutare la proposta di impegni, potendo alternativamente disporre l’approvazione, che rende gli impegni obbligatori e chiude il procedimento sanzionatorio, ovvero il rigetto con il conseguente riavvio del procedimento sanzionatorio;
- la disciplina relativa ai casi di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori; e
- la riapertura del procedimento sanzionatorio, oltre che nel caso di rigetto di cui sopra, qualora(a) si modifichi in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si sia fondata la decisione; (b) i soggetti interessati contravvengano agli impegni assunti; e (c) la decisione si sia fondata su informazioni (trasmesse dalle parti) incomplete, inesatte o fuorvianti.

Con l’occasione, la Consob ha, inoltre, proposto ulteriori interventi di modifica al Regolamento sul procedimento sanzionatorio, funzionali a fornire chiarimenti, effettuare alcuni coordinamenti del testo, nonché miglioramenti in termini di efficienza, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa nel suo complesso.

La consultazione si concluderà il 26 febbraio 2025.

Imprese di assicurazione

I. Normativa Europea

✓ SOLVENCY II: EIOPA PUBBLICA IL PARERE TECNICO SULL'ATTUAZIONE DEL NUOVO QUADRO DI PROPORZIONALITÀ NELL'AMBITO DELLA DIRETTIVA SOLVENCY II

In data 30 gennaio 2025, l'EIOPA ha pubblicato il [parere tecnico](#) sull'attuazione del nuovo principio di proporzionalità nell'ambito della revisione della Direttiva Solvency II.

In particolare, il parere ha ad oggetto:

- (i) la metodologia da utilizzare per classificare le imprese/gruppi come piccoli e non complessi; e
- (ii) le condizioni per la concessione o la revoca dell'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza all'adozione di misure proporzionali da parte delle imprese/ gruppi assicurativi.

Con riferimento al primo dei due temi, l'EIOPA conferma che la metodologia per la classificazione delle imprese come piccole e non complesse, introdotte dal nuovo quadro normativo, è chiara ed esaustiva. L'EIOPA ritiene, quindi, che non siano necessarie ulteriori specifiche e che chiarisce che ulteriori specificazioni potrebbero essere necessarie e affrontate in sede di recepimento delle modifiche alla Direttiva Solvency II a livello nazionale.

Con riferimento al secondo tema, l'EIOPA propone di introdurre una serie di condizioni con l'obiettivo di guidare la valutazione delle autorità di vigilanza sull'approvazione o revoca ad avvalersi del principio di proporzionalità. Secondo l'EIOPA, alcune condizioni dovrebbero essere di natura più generale, volte a garantire che la natura, la portata e la complessità del rischio delle imprese giustificano l'applicazione proporzionata di un determinato requisito. Altre condizioni, invece, dovrebbero essere più mirate al tipo di misura di proporzionalità che l'impresa intende richiedere.

L'EIOPA precisa che è fondamentale che la decisione dell'autorità di vigilanza di concedere o revocare le misure di proporzionalità per le imprese non classificate come piccole e non complesse si basi su una valutazione olistica che comprenda sia fattori qualitativi che quantitativi e riporta una serie di condizioni specifiche che l'EIOPA suggerisce alla Commissione Europea di implementare nell'ambito degli Atti Delegati.

✓ NATCAT: EIOPA PUBBLICA UN'OPINIONE SULLA RIVALUTAZIONE DELLA FORMULA STANDARD DEI PARAMETRI DI RISCHIO DI CATASTROFE NATURALE

In data 30 gennaio 2025 l'EIOPA ha pubblicato l'[Opinione](#) sulla rivalutazione della formula standard dei parametri di rischio di catastrofe naturale (NATCAT).

A seguito dell'esercizio di rivalutazione globale condotto negli anni 2023 e 2024, l'EIOPA raccomanda l'aggiornamento del modo in cui i rischi catastrofali vengono considerati nelle calibrazioni delle formule standard. In particolare, l'EIOPA propone di adeguare i fattori di rischio della formula standard per rischi quali inondazioni, grandine, terremoti e bufere per alcune regioni, in base all'analisi effettuata, prendendo in considerazione nuove conoscenze scientifiche, i recenti dati climatici e modelli di rischio.

EIOPA sottoporrà tale Opinione alla Commissione Europea che potrà prenderla in considerazione ai fini della (ri)calibrazione dei parametri della formula standard.

✓ SOLVENCY II: EIOPA PUBBLICA IL PARERE TECNICO SUI REQUISITI PATRIMONIALI STANDARD PER L'ESPOSIZIONE DIRETTA DEGLI ASSICURATORI ALLE QCCP

In risposta alla richiesta di consulenza della Commissione europea, l'EIOPA ha pubblicato, in data 30 gennaio 2025, il [parere tecnico](#) sui requisiti patrimoniali standard per l'esposizione diretta di (ri)assicuratori a controparti qualificate (QCCP).

L'EIOPA consiglia un ulteriore allineamento con quanto previsto dal regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR Regolamento (UE) n. 575/2013).

In passato le imprese di assicurazione e di riassicurazione del SEE hanno avuto accesso alle strutture di CCP per le operazioni in derivati solo indirettamente, attraverso l'intermediazione di un membro di una CCP. Attualmente le *clearing houses* offrono anche modelli di accesso evoluti che consentono ai (ri)assicuratori di diventare membri diretti delle CCP. Tale esposizione diretta non è viene espressamente regolamentata dalla Direttiva Solvency II e pertanto verrebbe trattata come esposizione bilaterale, con conseguenti requisiti patrimoniali più elevati.

Alla luce delle preoccupazioni sulla *risk-sensitivity*, l'EIOPA consiglia di estendere il trattamento delle esposizioni indirette alle esposizioni dirette. Inoltre, l'EIOPA suggerisce di allineare il trattamento dei contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento all'approccio sensibile al rischio adottato nell'ambito del CRR.